

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5499

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARIO PEPE (PD), BOFFA

Disposizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dell'Arco di Traiano e del Parco archeologico di Benevento

Presentata il 2 ottobre 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — La città di Benevento costituisce uno straordinario esempio di quanto sia ricco di testimonianze archeologiche, storiche e artistiche il nostro Paese, ma anche di quanto sia necessario procedere a interventi di valorizzazione di tali risorse, onde promuovere lo sviluppo economico-sociale delle comunità locali.

Nelle strategie di programma della regione Campania, la città di Benevento e il suo *hinterland* devono diventare luogo di conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni storico archeologici.

Seguendo i molteplici risvolti della storia locale, il dato che emerge è che il Sannio ha stimolato e favorito rapporti tra uomini e genti. Alcuni popoli si sono insediati in quest'area con la forza, altri vi sono stati trascinati, ma usi, costumi, tradizioni e religioni diversi hanno convissuto pacificamente, integrandosi tra loro.

Benevento, la regina del Sannio, è dunque città dalla storia plurimillenaria, i cui segni si manifestano con grazia ed eleganza in splendidi monumenti. Una città non vistosa, Benevento, né appariscente, ma che va scoperta e apprezzata non solo per i suoi singoli monumenti, ma per il suo complessivo aspetto di città dal notevole passato storico e archeologico.

Un itinerario culturale tra i suoi vicoli e le sue stradine è, infatti, una visita a un uniforme e straordinario museo all'aperto. Lontano il ricordo degli antichi sanniti, la città mostra intero il suo splendore e i suoi monumenti prima di *polis* romana e poi di capitale longobarda.

Del periodo classico i monumenti più celebri sono l'arco di Traiano, maestoso monumento-simbolo della città eretto per salutare e magnificare l'apertura della Via Appia traiana che diminuiva il cammino da Roma a Brindisi, l'imponente Teatro

romano, eretto al tempo di Adriano e ampliato da Caracalla tra il 200 e il 210 dopo Cristo, e l'arco del Sacramento, databile tra la fine del I e l'inizio del II secolo, la cui facciata si presenta priva del rivestimento marmoreo, di cui rimangono alcuni lacerti, e delle statue originariamente alloggiate nelle nicchie ai lati delle fronti.

Capitale del Ducato longobardo nell'Italia meridionale, Benevento conobbe uno dei periodi più intensi e splendidi della sua storia. Il monumento più importante di questo periodo è la chiesa di Santa Sofia, edificata nel 774. La dominazione longobarda sulla città sannita si chiuse agli inizi del mille con la venuta dei normanni.

Ma la città non entrò nel Regno delle Due Sicilie e passò sotto il dominio dello Stato della Chiesa, che sulla città di Benevento ha esercitato i suoi diritti di sovranità fino all'Unità d'Italia, per ben

otto secoli. E così la città continuò la sua vita segnata dal profondo radicamento della Chiesa e da una cospicua quanto antica nobiltà cittadina e da monumentali e diffusi palazzi gentilizi tra cui la rocca dei Rettori — oggi sede della provincia — luogo di governo dei *Rectores Pontifici*.

La presente proposta di legge, che non ha né vuole avere un respiro culturale localistico e sostiene una visione di complessiva necessità di salvaguardia delle preziose ricchezze archeologiche del nostro Paese, si prefigge di fornire alla città di Benevento uno strumento operativo per realizzare gli interventi necessari a preservare il patrimonio storico, artistico e archeologico che essa può vantare nonché a promuoverne la conoscenza nel quadro degli itinerari turistico-culturali miranti non solo a esporre il patrimonio esistente, ma anche a farne una modalità di sviluppo e di crescita economico-sociale del Sud e della Campania interna.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca disposizioni per il recupero e per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e archeologico della città di Benevento dichiarato di preminente interesse nazionale ed internazionale dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

2. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano mediante i seguenti interventi:

a) conservazione, recupero e salvaguardia dei beni legati alla storia della città, dando priorità a quelli particolarmente esposti al rischio di imminente degrado architettonico, e loro valorizzazione a fini turistico-culturali;

b) realizzazione di studi, ricerche e attività didattiche e di promozione culturale;

c) attuazione di studi e di ricerche archeologici finalizzati alla realizzazione di scavi, alla costituzione di riserve archeologiche e al recupero del patrimonio archeologico, conservando l'antico Pomerio e ripristinando il « recinto sacro » e la pianta della città romanico-longobarda;

d) programmazione e attuazione di interventi restaurativi e conservativi, ripristinando gli antichi assetti della città romanico-longobarda e provvedendo alla corretta manutenzione dell'Arco di Traiano, del Teatro romano, dell'Arco del Sacramento e della chiesa di Santa Sofia e alla definitiva sistemazione del Parco archeologico di Cellarulo.

ART. 2.

(Modalità di attuazione).

1. I soggetti che concorrono all'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 sono il comune di Benevento, la regione Campania, gli enti pubblici e privati e le soprintendenze.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sog-

getti di cui al comma 1 stipulano un'intesa che individua le azioni, gli interventi e le opere necessari al perseguimento delle finalità ivi previste. L'intesa è definita sulla base delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3, nonché delle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni dello Stato, della regione Campania e degli enti pubblici e privati di cui al citato comma 1, comprese quelle derivanti da eventuali contributi dell'Unione europea finalizzati a programmi e interventi di recupero e di valorizzazione del patrimonio storico-archeologico. L'intesa definisce, altresì, le modalità di coordinamento degli interventi.

3. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono realizzati dal comune di Benevento sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, tramite le soprintendenze competenti per materia e per territorio.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per la realizzazione degli interventi, previsti dalla presente legge è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. I fondi previsti sono erogati al comune di Benevento con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

2. All'onere di cui al comma 1 del presente articolo si fa fronte mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

